



Venezia, 07-12-2016

nr. ordine 556
Prot. nr. 97

All'Assessore Paolo Romor

e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Incarichi gratuiti contra legem e uso distorto dell'ufficio stampa comunale - INTERROGAZIONE ai sensi dell'art. 7 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che

1. la Legge 7 giugno 2000 n. 150, dedicata alla "disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni", afferma all'art. 7, comma 1, che *"l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche"* ed al capoverso successivo che *"al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio..."*;
2. all'art. 9, comma 2, della stessa legge si attesta che: *"gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5..."*;
3. l'art. 14 "Uffici Stampa" del T.U. dei Doveri del giornalista sancisce che *"il giornalista che opera negli uffici stampa: a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione; b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d'interesse con il suo incarico; c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche"*;

premessato inoltre che

4. su proposta del Sindaco, con delibera GC n. 271 del 31.07.2015, è stata decisa *"l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs n. 267/2000 di n. 2 figure professionali, individuate nella dott.ssa Rossi Valentina e nella sig.ra Micol Stelluto, che svolgano l'attività istruttoria in tema di comunicazione esterna riguardante l'azione di governo, pianificazione della comunicazione politica ed in tema di rapporto con gli organi di informazione"*;
5. l'amministrazione ha pubblicato, il 30 ottobre 2015, un bando per la selezione di un nuovo portavoce del Sindaco; esso prevedeva, tra l'altro, i requisiti della laurea e dell'iscrizione all'ordine dei giornalisti per un inquadramento in categoria D, con retribuzione annua lorda di 31.557,60 euro più *"l'eventuale indennità ad personam prevista dall'art. 90 del D.Lgs 267/2000 comprensiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale"*;
6. alla scadenza del sopraccitato bando, in data 09 dicembre 2015, non è accaduto però alcunché ma la procedura sembra anzi ancora aperta, stando almeno alla pagina web "elenco bandi in corso";
7. dopo cinque mesi, su proposta del Sindaco, con delibera GC n. 114 del 02.05.2016, è stato deciso di *"o" affidare al sig. Alessandro Bertasi un incarico di collaborazione gratuita a supporto della comunicazione istituzionale del Sindaco"* e di *"stabilire che al sig. Bertasi venga riconosciuto il rimborso delle sole spese di viaggio documentate"*. Tra le premesse della delibera si precisa che: *"il sig. Bertasi si è reso disponibile, in considerazione della finalità non lucrativa della prestazione, a svolgere gratuitamente tale incarico"*;

considerato che

8. il requisito dell'iscrizione all'ordine è richiesto, dalla legge sopraccitata, soltanto per gli operatori degli *"uffici stampa"*, e non anche per i portavoce, al fine di assoggettarli pienamente agli obblighi deontologici della categoria e alla giurisdizione disciplinare dell'ordine, a garanzia della correttezza, dell'imparzialità e dell'indipendenza nell'esercizio della funzione informativa. Il regolamento adottato con DPR 21 settembre 2001 n. 422, all'art. 3, si limita a confermare il requisito della iscrizione all'albo ed a specificare a quali, tra le figure operanti negli uffici stampa, si richieda il possesso di tale iscrizione

(e cioè, oltre al capo, al personale che lo coadiuva direttamente “*nell'esercizio delle funzioni istituzionali*” e “*nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media*”);

9. sul sito intranet ALTANA è stato pubblicato un avviso di mobilità interna per il reperimento di tre unità da trasferire al “Servizio Comunicazione istituzionale, visiva e sito web” ma per le quali l'iscrizione all'albo dei giornalisti non costituiva requisito essenziale ma soltanto titolo preferenziale;

considerato inoltre che

10. con comunicato stampa del 29 novembre scorso, l'ufficio stampa del Comune, difformemente da quanto accaduto finora, ha dato rilevanza alle dichiarazioni politiche di un consigliere comunale, sottolineando il gruppo politico di appartenenza (la lista fucsia del Sindaco). Per prassi consolidata invece, in passato, sono state sempre trattate le sole iniziative degli organi esecutivi, Sindaco e Giunta, o comunque riportando le loro sole dichiarazioni in caso di votazione delle delibere consiliari;

**premesse e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:**

1. se l'affidamento di un incarico a titolo gratuito al sig. Bertasi, in qualità di portavoce, non sia da considerarsi in palese contrasto con l'art. 7, comma 2, Legge 07 giugno 2000 n. 150 e se e quali misure, a correzione della delibera, si vogliono adottare;

2. di verificare se, conseguentemente, il citato sig. Bertasi non eserciti altre attività lavorative nel suo settore professionale;

3. di illustrare cosa significhi l'espressione “*finalità non lucrativa della prestazione*”, utilizzata nella delibera sopra ricordata, e di far sapere l'esito della procedura di selezione del nuovo portavoce, all'apparenza ancora aperta;

4. di spiegare i motivi per cui con il c.s. del 29 novembre, pubblicato sulla homepage del sito web comunale e inviato agli operatori dell'informazione, l'ufficio stampa abbia modificato la prassi dapprima vigente, agendo peraltro pure in violazione dell'art. 14 delle regole di deontologia dell'Ordine dei giornalisti;

5. di spiegare se, sulla scorta del caso di cui sopra, l'ufficio stampa svolgerà, d'ora in avanti, le sue funzioni garantendo il “*pluralismo delle opinioni politiche*” presenti in consiglio comunale, analogamente a quanto succede in Regione Veneto e in linea col T.U. dei doveri del giornalista;

6. di spiegare se e quante persone siano dislocate nell'ufficio stampa, post-riorganizzazione, con distinzione delle persone abilitate o meno all'esercizio della professione giornalistica e precisazione delle mansioni svolte;

7. se corrisponda a verità la circostanza per cui lo staff politico del Sindaco scriva spesso da sé i comunicati stampa, poi pubblicati e inviati ai mass-media bypassando l'ufficio stampa;

8. se corrisponda al vero la circostanza secondo cui i dipendenti dell'ufficio stampa fungano talvolta da *ghost-writer* per Sindaco, Presidente del Consiglio e assessori, scrivendo per loro i testi dei discorsi pronunciati negli eventi istituzionali pubblici;

9. se infine risulti vera la circostanza per cui le due addette alla comunicazione, assunte ex art. 90 del TUEL, si occupino dei profili *social* personali del Sindaco ed abbiano svolto attività formativa nei confronti del personale dello stesso ufficio stampa.

Davide Scano